

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2016****relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/120/CE del Consiglio ⁽¹⁾ dispone che gli Stati membri provvedano affinché il mozzamento della coda non costituisca un'operazione di routine ma sia praticato soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.
- (2) La pratica del mozzamento della coda dei suini è effettuata per prevenire la morsicatura della coda, un comportamento aberrante di origine multifattoriale. Tale pratica può causare dolore ai suini ed è quindi nociva al loro benessere.
- (3) La direttiva 2008/120/CE dispone che prima di effettuare il mozzamento della coda si devono adottare altre misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
- (4) La direttiva 2008/120/CE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché i suini abbiano accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione [paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi («materiale di arricchimento»)], senza comprometterne la salute.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha fornito pareri scientifici sui rischi connessi con la morsicatura della coda nei suini e sui mezzi possibili per ridurre la necessità del mozzamento della coda ⁽²⁾ ed anche un parere scientifico riguardante un approccio multifattoriale sul ricorso a misure basate o non basate sugli animali per valutare il benessere dei suini ⁽³⁾. Le conclusioni di tali pareri scientifici dovrebbero essere prese in considerazione nelle migliori pratiche di cui alla presente raccomandazione.
- (6) I sistemi di allevamento variano da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario raccomandare a livello di Unione migliori pratiche atte a ridurre la necessità del mozzamento della coda e soluzioni ottimizzate per mettere a disposizione i materiali di arricchimento.
- (7) La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/120/CE e ad altre norme pertinenti dell'Unione applicabili al benessere dei suini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Quando applicano le prescrizioni generali sulla prevenzione della morsicatura della coda e riducono quindi la frequenza del mozzamento della coda, come stabilito nell'allegato I della direttiva 2008/120/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti sulle migliori pratiche basati sulle conoscenze scientifiche indicate nei paragrafi da 2 a 7.
2. È opportuno che gli Stati membri:
 - a) provvedano affinché gli allevatori effettuino una valutazione del rischio di incidenza della morsicatura della coda utilizzando indicatori basati e non basati sugli animali («la valutazione del rischio»); e
 - b) stabiliscano criteri di conformità ai requisiti fissati nella normativa e li rendano disponibili al pubblico su un sito web.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/611>.

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3702>.

